ROMA

Protocollo RC n. 21503/2020

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	Raggi Virginia	*Sindaca*	7	Frongia Daniele	*Assessore*
2	Bergamo Luca	*Vice Sindaco*	8	Lemmetti Gianni	*Assessore*
3	Cafarotti Carlo	*Assessore*	9	Mammì Veronica	*Assessora*
4	Calabrese Pietro	*Assessore*	10	Meleo Linda	*Assessora*
5	De Santis Antonio	*Assessore*	11	Montuori Luca	*Assessore*
6	Fiorini Laura	*Assessora*	12	Vivarelli Valentina	*Assessora*

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che assume la presidenza dell'Assemblea.

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 163

Nuovo Stadio in localita' Tor di Valle, art. 1, comma 304 della legge n. 147/2013. Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., tra Roma Capitale e Citta' Metropolitana di Roma Capitale, relativo all' adeguamento del progetto definitivo all'Opera di Interesse Generale *Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. "Nodo Marconi"*, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14.06.2017.

Premesso,

che la legge 147 dell'1.01.2014, commi 304 e 305 disciplina le procedure per favorire l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi "...attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento ... ", in parte modificati ed integrati dall'art. 62 del decreto legge del 24.04.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017 n. 96;

che a seguito dell'Accordo del 26.05.2014 con la AS Roma, EURNOVA srl, in qualità di Promotore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.A. e di KPMG Advisory S.p.A. ha redatto, ai sensi dell'articolo 1 comma 304 lettera a) della sopra indicata Legge n. 147/2013, lo Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, a valere quale progetto preliminare, acquisito da Roma Capitale in data 29.05.2014 con prot. 82424;

che l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 132 del 22.12.2014 ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 1 comma 304 lettera a) della richiamata Legge n. 147/2013, il pubblico interesse della proposta presentata dalla Società Eurnova alle condizioni precisate nei punti da 1 a 14 del dispositivo;

che in data 30.05.2016 la Società Eurnova Srl ha depositato presso l'Amministrazione Capitolina e presso la Regione Lazio il progetto definitivo del nuovo Stadio della Roma;

che a seguito della presentazione del progetto definitivo, con nota prot. 0457094 del 12.09.2016, la Regione Lazio ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 1 co. 304 della legge 147/2013 e dell'art. 14 ter della legge 241/1990;

che la Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità n. G 04342 del 5.04.2017 recante: "*Conclusione della Conferenza di Servizi indetta con atto prot. n. 457094 del 12.09.2016 e contestuale comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. relativa al procedimento di approvazione di "Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto Definitivo. Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305*", ha concluso la Conferenza di Servizi di cui sopra con esito negativo, invitando tra l'altro, il soggetto proponente a presentare le proprie osservazioni entro il 15.06.2017 "*eventualmente corredate da idonea documentazione anche progettuale al fine di superare i dissensi espressi in ordine al progetto esaminato, mediante una diversa formulazione che, mantenendo le opere pubbliche e di interesse generale, garantendo la contestuale esecuzione con quelle private, da sottoporre all'esame di una nuova Conferenza di Servizi, anche ai fini delle valutazioni ambientali, eventualmente nell'ambito del medesimo procedimento ex l. 147/2013, nel rispetto dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 della legge 241/1990*.";

che, successivamente alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 22.12.2014 sono intervenuti nuovi eventi/elementi emersi nel corso della Conferenza decisoria condizionanti l'immediata trasformabilità dell'area;

che le suddette sopravvenute condizioni hanno cambiato il contesto urbanistico-infrastrutturale di riferimento rispetto a quello che ha dato luogo alla dichiarazione di pubblico interesse di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014;

che, pertanto, in data 30.03.2017 la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 48 ha deliberato: "*l'interesse alla realizzazione dell'intervento urbanistico denominato progetto Nuovo Stadio della Roma, sulla base di una proposta progettuale purché sia adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati in premessa, conferendo mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di porre in essere nel termine di 90 giorni ogni attività volta alla revisione della determinazione del pubblico interesse dichiarato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014, ai sensi, art. 1, comma 304, della legge n. 147/2013*";

che, con la sopra indicata Deliberazione, la Giunta Capitolina ha individuato gli obiettivi da garantire nell'attività di adeguamento della proposta di che trattasi;

che con Memoria approvata nella seduta del 12.05.2017, la Giunta Capitolina ha ulteriormente delineato gli indirizzi finalizzati alla predisposizione della proposta di Deliberazione di rideterminazione del pubblico interesse;

che nel rispetto degli indirizzi contenuti nella memoria di Giunta del 12.05.2017, con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017, l'Assemblea Capitolina ha confermato, ai sensi della

lettera a) comma 304, art. 1 della legge n. 147/2013 la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio in località Tor di Valle, in variante al PRG vigente, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati nella Deliberazione di Giunta capitolina n. 48/2017, così come meglio descritti nella stessa e nell'allegata Relazione Tecnica parte integrante del relativo provvedimento;

che a seguito della presentazione da parte del soggetto Proponente Eurnova s.r.l., dell'adeguamento del progetto definitivo relativo alla Stadio Tor di Valle, l'Amministrazione Regionale con propria nota prot. 461572 del 15.09.2017, ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dall'art. 1 co. 304 della legge 147/2013 e dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e con successiva nota prot. n. 461802 del 15.09.2017, ha convocato per il giorno 29.09.2017, la prima riunione della suddetta Conferenza;

che nei giorni 29.09.2017 - 24.11.2017 - 4.12.2017 - 5.12.2017 si sono svolte presso la competente sede della Regione Lazio, le sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra;

che acquisti tutti i pareri unici delle Amministrazioni Partecipanti alla Conferenza di Servizi, la Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità n. G18433 del 22.12.2017, ha proceduto alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi e trasmesso, con nota prot. 1624 del 2.01.2018 la relativa Determinazione ai Rappresentanti Unici delle Amministrazioni partecipanti ed agli altri Enti ed Amministrazioni intervenuti alla Conferenza;

Considerato,

che in riferimento alle prescrizioni in ambito trasportistico, formalizzate dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale con parere prot. QN 176692 del 22.11.2017, interamente richiamato nel Parere Unico dell'Amministrazione Capitolina prot. QI 197473 del 22.11.2017, al progetto approvato in Conferenza di Servizi, è stata richiesta anche l'intera unificazione Via del Mare e Via Ostiense, opera espressamente prevista dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017 di conferma della dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio in località Tor di Valle, tra le opere di interesse generale da realizzare da parte del Soggetto Proponente;

che in particolare Roma Capitale, in riferimento alla suddetta opera, con il parere espresso dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, evidenziava relativamente al progetto presentato in Conferenza di Servizi la sola redazione progettuale dell'unificazione nel tratto tra il GRA e il fosso di Vallerano e per il restante tratto, la sola redazione progettuale della messa in sicurezza delle sezioni stradali esistenti, pertanto nello stesso parere veniva prescritto quanto segue: "*nel tratto in cui le due strade via del Mare e via Ostiense si biforcano a cavallo dell'intersezione con il viadotto della Magliana e fino al loro successivo riallineamento, per una lunghezza di circa 900 m, l'unificazione sia realmente concepita in coerenza con il progetto del 2006, in modo da consentire la realizzazione delle rampe di collegamento con il viadotto della Magliana stesso*";

Considerato inoltre,

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha formulato il parere unico di cui al prot. CMRC-2017-162791 del 24.11.2017, con una serie di condizioni e prescrizioni, essenziali e vincolanti per il mantenimento del parere favorevole;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ritenuto, con nota del 5.12.2017 prot. CMRC- 2017-0168736, di integrare in tema di mobilità e viabilità il parere già espresso a

seguito dei chiarimenti forniti dal proponente e dei pareri rilasciati in sede di Conferenza di Servizi, specificando prescrizioni aggiuntive al fine di assicurare l'ottemperanza di alcune delle condizioni poste sul parere del 24.11.2017;

che i pareri della Città Metropolitana per gli aspetti relativi al sistema della mobilità e viabilità, individuano specifiche prescrizioni;

che gli interventi inerenti la Via del Mare e Via Ostiense necessitano di essere condivisi in tutti gli aspetti tecnico-procedurali tra Roma Capitale e l'Amministrazione di Città Metropolitana per le evidenti interferenze con la preesistente viabilità di proprietà della stessa Città Metropolitana, anche al fine di meglio individuare la gestione, manutenzione e l'eventuale concessione stradale di che trattasi, oltre che per una generale condivisione sul piano tecnico degli interventi;

che come ogni altro intervento attuativo relativo al progetto "Nuovo Stadio in località Tor di Valle", anche la previsione dell'Opera "*Unificazione della Via del Mare e della via Ostiense*", sarà oggetto di specifica regolamentazione nel testo di convenzione Urbanistica da sottoscriversi tra Roma Capitale e il Soggetto Attuatore;

che al fine di dare pratica, concorde e coordinata attuazione alle prescrizioni formulate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale nei rispettivi pareri, anche al fine di regolamentare le attività in capo a ciascuna amministrazione, è sorta la necessità di addivenire, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241, ad uno specifico Accordo di Collaborazione al fine di disciplinare lo svolgimento degli interventi sopra rappresentati relativi al potenziamento della mobilità su gomma: "Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. "nodo Marconi"", così come previsti dall'Assemblea Capitolina con la Deliberazione n. 32/2017, volontà formalizzata dalla Sindaca di Roma Capitale e dal Vice Sindaco di Città Metropolitana, con specifiche note, rispettivamente prot. RA/2019/9885 e prot. RA/2019/37306;

che nelle note sopra citate sono stati designati i relativi rappresentanti alle attività dello specifico Tavolo Tecnico nelle persone dell'Ing. Roberto Botta per Roma Capitale e dell'Ing. Giampiero Orsini per la Città Metropolitana di Roma Capitale;

che a tal proposito si è reso necessario avviare il suddetto Tavolo Tecnico di confronto tra i rappresentanti delle due Amministrazioni per l'espletamento di tutte le attività tecnico-procedurali finalizzate alla sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra, al fine di pervenire all'adeguamento del progetto definitivo viario presentato nella sopra indicata Conferenza di Servizi decisoria, alle prescrizioni della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale;

che presso la Vice Direzione Generale Servizi al Territorio di Roma Capitale, con la partecipazione del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, si sono tenuti numerosi incontri del suddetto Tavolo Tecnico che hanno determinato il contenuto del presente Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241, condiviso dai rappresentati delle Amministrazioni interessate e dai referenti designati delle stesse, il cui schema necessita di essere approvato dai competenti organi di Città Metropolitana e di Roma Capitale, al fine di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

Preso atto che,

in data 5 agosto 2020, il Direttore della Direzione Urbanizzazioni Primarie del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore F.to: Marcello Garau

in data 5 agosto 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

p. Il Direttore F.to: Marcello Garau

in data 5 agosto 2020, il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha attestato - ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore F.to: C. Esposito

in data 5 agosto 2020, il Vice Direttore Generale Area Servizi al Territorio ha attestato - ai sensi dell'art.12, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli obiettivi di programma, operativi e gestionali;

Il Vice Direttore Generale F.to: R. Botta

in data 6 agosto 2020, il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si dichiara la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto";

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci

che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, come da nota in atti;

Visti:

- lo Statuto di Roma Capitale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15, della Legge 7.08.1990, n. 241, tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, allegato al presente atto quale parte integrante, relativo all'adeguamento del progetto definitivo all'Opera di Interesse Generale di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14.06.2017- Nuovo Stadio in località Tor di Valle- "*Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. "Nodo Marconi,*" in ottemperanza alle

prescrizioni della Conferenza di Servizi Decisoria di cui alla Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità n. G18433 del 22.12.2017;

- di conferire specifico mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, alla sottoscrizione del suddetto Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7.08.1990, N. 241

Opera di Interesse Generale prevista dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017 - Nuovo Stadio in località Tor di Valle: *Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. "Nodo Marconi"*, adeguamento del progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi Decisoria di cui alla Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità n. G18433 del 22.12.2017.

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, sede legale in Roma ....., C.F. e Partita IVA n. ..... in persona del legale rappresentante pro tempore ..... per la sua carica di ..... ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, a quanto segue autorizzato con .....

E

ROMA CAPITALE, con sede a Roma in Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio, codice fiscale 02438750586 (nel prosieguo per brevità anche "Ente"), in persona di ..... , nat.. a ..... il ..... , domiciliat.., per la carica, ove sopra, nella sua qualità di ..... del .....dell'Ente stesso nominato/a con Ordinanza del Sindaco n..... del .....in forza dei poteri che derivano dall'articolo 107, terzo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dal vigente Statuto dell'Ente stesso ed in attuazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. ..... del .....
di seguito denominate "Parti"

Premesso,

che in data 1.01.2014 è entrata in vigore la legge 147 che ai commi 304 e 305 disciplina le procedure per favorire l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi *"...attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento..."* ,in parte modificata ed integrata dall'art. 62 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017 n. 96.

che a seguito dell'accordo del 26.05.2014 con la AS Roma, EURNOVA srl, in qualità di Promotore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.A. e di KPMG Advisory S.p.A. ha redatto, ai sensi dell'articolo 1 comma 304 lettera a) della Legge n. 147/2013, lo Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, a valere quale progetto preliminare, acquisito da Roma Capitale in data 29.05.2014 con prot. 82424;

che l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 132 del 22.12.2014 ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 1 comma 304 lettera a) della Legge n. 147/2013, il pubblico interesse della proposta presentata dalla Società Eurnova alle condizioni precisate nei punti da 1 a 14 del dispositivo;

che in data 30.05.2016 la Società Eurnova Srl ha depositato presso

l'Amministrazione Capitolina e presso la Regione Lazio il progetto definitivo del nuovo Stadio della Roma;

che a seguito della presentazione del progetto definitivo, con nota prot. 0457094 del 12.09.2016, la Regione Lazio ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dall'art. 1 co. 304 della legge 147/2013 e dell'art. 14 ter della legge 241/1990;

che la Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità n. G 04342 del 5.04.2017 recante: "*Conclusione della Conferenza di Servizi indetta con atto prot. n. 457094 del 12.09.2016 e contestuale comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. relativa al procedimento di approvazione di "Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto Definitivo. Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305*", ha concluso la Conferenza di Servizi di cui sopra con esito negativo, invitando tra l'altro, il soggetto proponente a presentare le proprie osservazioni entro il 15.06.2017 "*eventualmente corredate da idonea documentazione anche progettuale al fine di superare i dissensi espressi in ordine al progetto esaminato, mediante una diversa formulazione che, mantenendo le opere pubbliche e di interesse generale, garantendo la contestuale esecuzione con quelle private, da sottoporre all'esame di una nuova Conferenza di Servizi, anche ai fini delle valutazioni ambientali, eventualmente nell'ambito del medesimo procedimento ex l. 147/2013, nel rispetto dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 della legge 241/90.*";

che, successivamente alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 22.12.2014 sono intervenuti nuovi eventi/elementi emersi nel corso della Conferenza decisoria condizionanti l'immediata trasformabilità dell'area;

che le suddette sopravvenute condizioni hanno cambiato il contesto urbanistico-infrastrutturale di riferimento rispetto a quello che ha dato luogo alla dichiarazione di pubblico interesse di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014;

che, pertanto, in data 30.03.2017 la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 48 ha deliberato: "*l'interesse alla realizzazione dell'intervento urbanistico denominato progetto Nuovo Stadio della Roma, sulla base di una proposta progettuale purché sia adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati in premessa, conferendo mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di porre in essere nel termine di 90 giorni ogni attività volta alla revisione della determinazione del pubblico interesse dichiarato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014, ai sensi, art. 1, comma 304, della legge n. 147/2013*";

che, con la sopra indicata Deliberazione, la Giunta Capitolina ha individuato gli obiettivi da garantire nell'attività di adeguamento della proposta di che trattasi;

che con Memoria approvata nella seduta del 12.05.2017, la Giunta Capitolina ha ulteriormente delineato gli indirizzi finalizzati alla predisposizione della proposta di Deliberazione di rideterminazione del pubblico interesse;

che nel rispetto degli indirizzi contenuti nella memoria di Giunta del 12.05.2017, con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017, l'Assemblea Capitolina ha confermato, ai sensi della lettera a) comma 304, art. 1 della legge n. 147/2013 la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio in località Tor di Valle, in variante al PRG vigente, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati nella Deliberazione di Giunta capitolina n. 48/2017, così come meglio descritti nella stessa e nell'allegata Relazione Tecnica parte integrante del provvedimento;

che a seguito della presentazione da parte del soggetto Proponente Eurnova s.r.l., dell'adeguamento del progetto definitivo relativo alla Stadio Tor di Valle, l'Amministrazione Regionale con propria nota prot. 461572 del 15.09.2017, ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dall'art. 1 co. 304 della legge 147/2013 e dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e con successiva nota prot. n. 461802 del 15.09.2017, ha convocato per il giorno 29.09.2017, la prima riunione della suddetta Conferenza;

che nei giorni 29.09.2017 – 24.11.2017 – 4.12.2017 – 5.12.2017 si sono svolte presso la competente sede della Regione Lazio, 4 sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra;

che acquisiti tutti i pareri unici delle Amministrazioni Partecipanti alla Conferenza di Servizi, la Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità n. G18433 del 22.12.2017, ha proceduto alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi e trasmesso, con nota prot. 1624 del 2.01.2018 la relativa Determinazione ai Rappresentanti Unici delle Amministrazioni partecipanti ed agli altri Enti ed Amministrazioni intervenuti alla Conferenza;

Considerato

che in riferimento alle prescrizioni in ambito trasportistico, formalizzate dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale con parere prot. QN 176692 del 22.11.2017, interamente richiamato nel Parere Unico dell'Amministrazione Capitolina prot. QI 197473 del 22.11.2017, al progetto approvato in Conferenza di Servizi, è stata richiesta anche l'intera unificazione Via del Mare e Via Ostiense, opera espressamente prevista dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017 di conferma della dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio in località Tor di Valle, tra le opere di interesse generale da realizzare da parte del Soggetto Proponente;

che in particolare Roma Capitale, relativamente alla suddetta opera, con il parere del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha evidenziato che il progetto presentato in Conferenza di Servizi prevede la sola unificazione nel tratto tra il GRA e il fosso di Vallerano e per il restante tratto la sola messa in sicurezza delle sezioni stradali esistenti pertanto nello stesso parere viene prescritto che "*nel tratto in cui le due strade via del Mare e via Ostiense si biforcano a cavallo dell'intersezione con il viadotto della Magliana e fino al loro successivo riallineamento, per una lunghezza di circa 900 m, l'unificazione sia realmente concepita in coerenza con il progetto del 2006 in modo da consentire la realizzazione delle rampe di collegamento con il viadotto della Magliana stesso*";

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha formulato il parere unico di cui al prot. CMRC-2017-162791 del 24.11.2017, con una serie di condizioni e prescrizioni, essenziali e vincolanti per il mantenimento del parere favorevole;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ritenuto, con nota del 5.12.2017 prot. CMRC-2017-0168736, di integrare in tema di mobilità e viabilità il parere già espresso a seguito dei chiarimenti forniti dal proponente e dei pareri rilasciati in sede di Conferenza di Servizi, specificando prescrizioni aggiuntive al fine di assicurare l'ottemperanza di alcune delle condizioni poste sul parere del 24.11.2017;

che i pareri della Città Metropolitana, a cui si rimanda per il dettaglio tecnico, prescrivono in via generale per gli aspetti relativi al sistema della mobilità e viabilità quanto di seguito riportato:

- l'unificazione delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8bis Ostiense, con specifiche prescrizioni inerenti lo svincolo SV01 di accesso allo Stadio, la necessità di realizzare una quarta corsia nel tratto Stadio – GRA, varchi spartitraffico, prescrizioni geometriche e funzionali delle opere da realizzare;
- la possibilità di utilizzo di piste ciclabili e viabilità privata interna, opportunamente adeguate, per la gestione di eventuali scenari emergenziali da garantire con uno specifico Atto d'Obbligo sottoscritto dal proponente;
- la necessità di garantire la ripartizione modale prevista tra trasporto su gomma e su ferro, assunta alla base delle analisi trasportistiche, con specifico riferimento al potenziamento della ferrovia Roma-Lido;
- la necessità di una analisi trasportistica di dettaglio della intersezione tra la A90 Grande Raccordo Anulare e le SS.PP. 8 Via del Mare e 8bis Ostiense, a seguito della quale il Dipartimento VII della Città Metropolitana si riserva ulteriori prescrizioni di opere di adeguamento di detta intersezione;
- la necessità di stipulare tra il proponente e la Città Metropolitana una apposita convenzione, prima della progettazione esecutiva, per la regolamentazione di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e patrimoniali inerenti la medesima progettazione esecutiva, la direzione e l'esecuzione dei lavori, il loro collaudo e la successiva presa in consegna delle opere. La riserva del Dipartimento VII della Città Metropolitana di indicare ulteriori prescrizioni di dettaglio in sede di progettazione esecutiva. In ogni caso, prima della realizzazione delle opere, comunque l'acquisizione della necessaria autorizzazione del suddetto Dipartimento VII ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" previa presentazione del progetto esecutivo;

che l'adeguamento della ferrovia Roma-Lido, necessaria a garantire la ripartizione modale di cui sopra, sarà oggetto di sottoscrizione di una distinta e specifica convenzione tra la Regione Lazio e Roma Capitale;

che gli interventi inerenti la Via del Mare e Via Ostiense necessitano di essere condivisi in tutti gli aspetti tecnico-procedurali tra Roma Capitale e l'Amministrazione di Città Metropolitana per le evidenti interferenze con la preesistente viabilità di proprietà della stessa Città Metropolitana, anche al fine di meglio individuare la gestione, manutenzione e l'eventuale concessione stradale di che trattasi, oltre che per una generale condivisione sul piano tecnico degli interventi;

che come ogni altro intervento attuativo relativo al progetto "Nuovo Stadio in località Tor di Valle" anche la previsione dell'Opera "Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, sarà oggetto di specifica regolamentazione nel testo di convenzione Urbanistica da sottoscriversi tra Roma Capitale e il Soggetto Attuatore;

che al fine di dare pratica, concorde e coordinata attuazione alle prescrizioni formulate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale nei rispettivi pareri, anche al fine regolamentare le attività in capo a ciascuna amministrazione, è sorta la necessità di addivenire, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241, ad uno specifico Accordo di Collaborazione al fine di disciplinare lo svolgimento degli interventi sopra rappresentati relativi al potenziamento della mobilità su gomma: Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. "nodo Marconi", così come previsti dall'Assemblea Capitolina con la Deliberazione n. 32/2017, volontà formalizzata dalla Sindaca di Roma Capitale e dal Vice Sindaco di Città Metropolitana rispettivamente con specifiche note prot. RA/2019/9885 e prot. RA/2019/ 37306, con le quali sono stati altresì designati i relativi referenti per tali attività di confronto attraverso la costituzione di specifico Tavolo Tecnico;

che a tal proposito si è reso necessario avviare il suddetto Tavolo Tecnico di confronto tra i rappresentanti delle due Amministrazioni per l'espletamento di tutte le attività tecnico-procedurali finalizzate alla sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra, al fine di pervenire all'adeguamento del progetto definitivo viario presentato nella Conferenza di Servizi di cui sopra alle prescrizioni della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale;

che presso la Vice Direzione Generale Servizi al Territorio di Roma Capitale, si sono tenuti numerosi incontri del suddetto Tavolo Tecnico che hanno determinato il contenuto del presente Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241, approvato da Città Metropolitana con Deliberazione di ..... n..... del ..... e da Roma Capitale con Deliberazione di Giunta Capitolina n..... del .....

tutto quanto sopra premesso,

Roma Capitale e **Città Metropolitana di Roma Capitale** convengono e stipulano quanto di seguito specificato.

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominate "Parti") regolano i rapporti volti a recepire e far porre in attuazione a cura del soggetto proponente in modo coordinato le prescrizioni di cui ai rispettivi pareri rilasciati in sede di Conferenza di Servizi decisoria indicata in premessa in tema di mobilità ed in particolare relative all'Opera di Interesse Generale prevista dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017 - Nuovo Stadio in località Tor di Valle: "*Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. "Nodo Marconi*".

Articolo 2
Attuazione dell'Accordo

L'Accordo individua le seguenti fasi attuative:

a. Coordinamento e condivisione, mediante costituzione di apposito Tavolo Tecnico composto dai rappresentanti del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale e dal Dipartimento VII di Città Metropolitana, delle prescrizioni tecniche formulate in Conferenza di Servizi decisoria indicata in premessa, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale, e verifica congiunta di un'aggiornata elaborazione progettuale, contenente l'ottemperanza alle prescrizioni, da presentarsi a cura del soggetto proponente relativa all'opera di interesse generale prevista dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017, "*Unificazione della Via del Mare e della via Ostiense*";

b. Fatta salva la complessiva verifica di conformità del progetto a tutte le prescrizioni espresse dagli enti, verifica congiunta dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai due enti in tema di mobilità e viabilità nei pareri espressi in Conferenza di Servizi, da prodursi sul progetto definitivo da adeguarsi prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica, salvo per il tratto in cui via del Mare e via Ostiense si biforcano a cavallo dell'intersezione con il viadotto della Magliana e fino al loro

successivo riallineamento, per una lunghezza di circa 900 m, da adeguarsi e da attuarsi con i tempi e le modalità previste nella convenzione urbanistica;

c. Istruttoria del progetto definitivo Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto in cui le due strade si biforcano a cavallo dell'intersezione con il viadotto della Magliana e fino al loro successivo riallineamento, per una lunghezza di circa 900 m, predisposto dal Soggetto Proponente nei termini di cui sopra in conformità ed allineamento alla convenzione urbanistica;

d. Indizione di specifica Conferenza di Servizi da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale, ed approvazione del progetto definitivo di cui al punto c) del presente articolo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed avvio delle eventuali procedure espropriative, ai sensi del DPR 327/2001;

e. Approvazione della variante urbanistica in caso di progetto non conforme al PRG, previa adozione della variante stessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001.

Articolo 3
Obblighi della Città Metropolitana di Roma Capitale

Città Metropolitana, quale Ente titolare dell'infrastruttura si obbliga ad avviare e concludere, con le modalità che verranno definiti fra le Parti, l'iter procedurale delle sottoindicate attività:

a. Istruttoria del progetto definitivo Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto in cui le due strade si biforcano a cavallo dell'intersezione con il viadotto della Magliana e fino al loro successivo riallineamento, per una lunghezza di circa 900 m, che verrà trasmesso dal Soggetto Attuatore del progetto "Nuovo stadio in località Tor di Valle", così come previsto e secondo le condizioni di procedibilità specificatamente descritte nella relativa convenzione attuativa da stipularsi con Roma Capitale;
b. Avvio delle eventuali procedure espropriative, con conferimento al soggetto attuatore di tutti i compiti esecutivi successivi al decreto di esproprio, in quanto onerato di tutte le conseguenze economiche ed amministrative della proposta progettuale, ed in particolare di tutti i compiti relativi all'esecuzione dell'esproprio con acquisizione delle aree e alla gestione del relativo procedimento ivi compresa la liquidazione dell'eventuale indennità a suo carico;
c. Indizione di specifica Conferenza di Servizi ed approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ed eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
d. Sottoscrizione con il "Soggetto Attuatore" del progetto **"Nuovo stadio in località Tor di Valle"**, titolare dell'atto convenzionale con Roma Capitale ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016, di distinto atto convenzionale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*", senza alcun corrispettivo in denaro per la realizzazione dell'opera.

Articolo 4
Obblighi di Roma Capitale

Roma Capitale si obbliga, con modalità che verranno definite tra le Parti, ad adempiere alle sottoindicate attività:

a. Supporto tecnico a Città Metropolitana nell'attività di istruttoria del progetto definitivo Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto in cui le due strade si biforcano a cavallo dell'intersezione con il viadotto della Magliana e fino al

loro successivo riallineamento, per una lunghezza di circa 900 m, predisposto dal soggetto proponente e che verrà consegnato nei termini di cui sopra in conformità ed allineamento alla convenzione urbanistica;

b. in caso di progetto non conforme al PRG, adozione della variante, ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, da parte dell'Assemblea Capitolina e relativa pubblicazione urbanistica;

c. recepimento nello Schema di Convenzione urbanistica da sottoscriversi tra Roma Capitale ed il Soggetto Attuatore del "Nuovo stadio in località Tor di Valle", di quanto derivante dalle attività previste nel presente accordo.

Articolo 5
Coordinamento delle attività

Gli uffici responsabili designati per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:
- per Roma Capitale: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;
- per Città Metropolitana di Roma Capitale: Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture per la mobilità.

Articolo 6
Attività straordinarie

1. Qualora siano individuate dalle Parti attività straordinarie, non previste dal presente Accordo, le stesse dovranno essere regolamentate da ulteriori atti aggiuntivi, previa autorizzazione da parte dei rispettivi organi di governo.
2. Negli atti aggiuntivi di cui al comma 1 saranno, altresì, disciplinate le modalità e le risorse necessarie per l'attuazione degli ulteriori interventi in essi individuati.

Articolo 7
Risultati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto dei risultati conseguiti, sia in occasione di presentazioni pubbliche, che in caso di redazione di pubblicazioni di documenti di qualsiasi tipo, evidenziando che quanto realizzato è frutto della collaborazione derivante del presente Accordo.

Articolo 8
Modifiche e norme di rinvio

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo deve risultare da atto scritto e concordato tra le Parti.
2. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 9
Durata dell'accordo

1. Il presente Accordo ha durata fino alla conclusione di tutte le attività previste dallo stesso, in ottemperanza comunque al cronoprogramma attutivo dei previsti interventi, allegato alla convenzione urbanistica da sottoscriversi tra

Roma Capitale e il Soggetto Proponente/Attuatore e ad ogni altra connessa prescrizione prevista in tale atto e comunque non oltre 4 anni dalla sottoscrizione del presente atto, tacitamente rinnovabili per ulteriore analogo periodo, se decorso il previsto termine di 4 anni, non siano state compiute tutte le prestazioni previste nel presente accordo e salvo diverse intese espressamente formalizzate tra le parti.

Articolo 10
Trasparenza e riservatezza

1. Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le Parti pubblicano sui rispettivi siti web i documenti, i dati e le informazioni previste dalla normativa vigente.
2. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Accordo e ad utilizzarle esclusivamente per la realizzazione dello stesso.

Articolo 11
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alle procedure correlate al presente Accordo, avverrà in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679.
2. I dati saranno conservati in conformità alla predetta normativa, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
3. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.

Articolo 12
Controversie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per gli eventuali e successivi atti e provvedimenti, è competente il Foro di Roma.

Roma Capitale

_____

Città Metropolitana di Roma Capitale

_____

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
A. Tramontano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all' 11 settembre 2020.

Lì, 27 agosto 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano